COMUNE DI MILAZZO
(Provincia di Messina)

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 47 **Del 23/05/2023**	**OGGETTO:** Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175. Approvazione. **APPROVATA**

L'anno **duemilaventitré,** il giorno **23** del mese di **maggio**, alle ore **19:26** in Milazzo, nell'aula Consiliare "Falcone e Borsellino", su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avviso scritto in data **22/05/2023** prot. N.**41827** notificato in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **urgente.**

All'appello, in apertura di seduta, risultano presenti:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
AMATO Antonino	X		**MAISANO** Damiano	X	
ANDALORO Alessio	X		**OLIVA** Alessandro	X	
BAGLI Massimo		X	**PELLEGRINO** Alessia		X
BAMBACI Sebastiana		X	**PIRAINO** Rosario	X	
COCUZZA Valentina		X	**RIZZO** Francesco	X	
CRISAFULLI Giuseppe	X		**RUSSO** Francesco	X	
DODDO Giuseppe	X		**RUSSO** Lydia		X
FICARRA Francesco Danilo		X	**SARAO'** Santi Michele	X	
FOTI Antonio		X	**SGRO'** Santina	X	
ITALIANO Antonino	X		**SINDONI** Mario Francesco		X
ITALIANO Lorenzo	X		**SOTTILE** Maria	X	
MAGLIARDITI Maria		X	**STAGNO** Giuseppe		X

PRESENTI N. 14	ASSENTI N. 10

E' presente il Vice Segretario Generale Dott.ssa: **Francesca SANTANGELO.**

Assume la presidenza il Presidente **Avv. Alessandro OLIVA.**

La seduta è pubblica.

INTERVENTI

Il Presidente, constatato che il numero dei Consiglieri presenti in aula è sufficiente a rendere legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

In apertura di seduta il **Presidente** introduce l'unico punto iscritto all'O.d.g. avente per oggetto: "***Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175. Approvazione***" dando lettura integrale di una nota a firma della Dott.ssa Locantro che viene di seguito riportata: *"Si trasmette in allegato la proposta di delibera n.8 del 15/05/2023 che ha carattere di urgenza e deve essere approvata entro il 25/05/2023 in quanto il sistema di invio chiuderà il 26/05/2023. La proposta di deliberazione è stata presentata brevi manu"*, a tal proposito pone ai voti l'urgenza dell'adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI **14.**
CON VOTI **10 FAVOREVOLI** e **4 ASTENUTI** (Italiano L., Crisafulli, Maisano e Andaloro) espressi in forma palese, per alzata e seduta.
APPROVA l'urgenza della seduta.

Alle ore 19:26 entra in aula il Consigliere Bagli. **Presenti 15.**

In via preliminare alla trattazione del punto in oggetto chiede d'intervenire il Consigliere **Doddo**, il quale intende chiedere scusa ai cittadini per avere abbandonato l'aula nella seduta di ieri.
Dà atto di avere abbandonato l'aula quasi disgustato per la conduzione dei lavori.
Critica il Presidente per avergli tolto la parola quando invece spesso consente interventi anche della durata di 15 minuti, considera tale azione un'offesa alla sua persona.
Sottolinea che per poter svolgere un determinato ruolo bisogna essere all'altezza della situazione.
Continuando l'intervento il Consigliere Doddo presume che vi siano dei risentimenti politici nei suoi confronti da parte dell'Avvocato Oliva e sottolinea che la figura Presidente del Consiglio deve essere superpartes.
Rivolgendosi al Presidente, il Consigliere Doddo lo invita a porsi in maniera equa con l'intero civico consesso e si riserva di esercitare quanto è il suo potere affinché ciò non si verifichi.

Alle ore 19:28 entrano in aula i Consiglieri Stano, Pellegrino e Bambaci. **Presenti 18.**

Il **Presidente** risponde che gli interventi preliminari, seppur non previsti nel Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, sono stati introdotti e stabiliti durante la conferenza dei Capigruppo.
Nega di nutrire dei dissapori neppure politici con il Consigliere Doddo.
Ribadisce di attenersi a quanto è stato stabilito nella conferenza dei Capigruppo.
Invita il civico consesso a rivedere il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale.
Evidenzia che gli interventi preliminari dovrebbero limitarsi a mere segnalazioni con carattere di urgenza che vengono poste all'attenzione dell'amministrazione evitando di entrare in questioni personali ed evitando di togliere tempo e trascurare i punti iscritti all'O.d.g..
Rimane aperto tuttavia a ridiscutere della questione in conferenza dei capigruppo per ristabilire il tipo e la durata degli interventi preliminari.
Ribadisce ancora una volta che non si tratta di una questione di carattere personale nei confronti di qualcuno, ma si tratta di far osservare al civico consesso quanto è stato stabilito nella conferenza dei Capigruppo, anzi sarebbe opportuno che anche il Vice Presidente seguisse sempre la stessa linea.

Alle ore 19:34 entra in aula il Consigliere Sindoni. **Presenti 19.**

Il Presidente sospende la seduta per 5 minuti.

La seduta viene sospesa dalle ore 19:43 sino le ore 19:48.

Anche il Consigliere **Rizzo** chiede d'intervenire in via preliminare alla trattazione dei punti iscritti all'O.d.g. per chiedere al civico consesso di osservare un minuto di silenzio per ricordare l'anniversario della morte di Giovanni Falcone e la scorta, anche in considerazione che l'aula è stata intitolata a "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino".

Viene osservato un minuto di silenzio.

Chiede d'intervenire il Consigliere **Sindoni**, il quale intende precisare che in qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale si è sempre impegnato a seguire la stessa linea stabilita in conferenza dei Capigruppo.

A tal proposito invita il Presidente ad indire una nuova riunione dei Capigruppo per discutere dell'argomento.

Il **Presidente** ci tiene a precisare che questo tipo di argomentazione deve essere trattato al di fuori della seduta di Consiglio Comunale, magari in una conferenza dei Capigruppo, al fine decidere ed essere unanimi sulla linea da seguire.
Ribadisce ancora una volta che gli interventi preliminari, seppur non previsti nel regolamento, sono stati introdotti e stabiliti nella durata massima di cinque minuti nella Conferenza dei Capigruppo.

Chiede d'intervenire il Consigliere **Francesco Russo**, il quale ritiene che sia opportuno limitare gli interventi a cinque minuti senza togliere ulteriore tempo ai punti iscritti all'O.d.g., anzi sostiene che 5 minuti per segnalare qualcosa di urgente siano più che sufficienti.
Continuando l'intervento il Consigliere Francesco Russo propone di instituire nuovamente la seduta di "Question time".

Il Presidente si trova d'accordo con il Consigliere Francesco Russo.

Prende la parola il Consigliere **Maisano**, il quale dichiara di essere d'accordo agli interventi preliminari per la durata massima di cinque minuti, ma è pur vero che a volte è indispensabile sforare tale limite.
Conclude ribadendo di essere d'accordo al limite dei cinque minuti purché lo stesso venga fatto rispettare anche al Sindaco e agli Assessori.

Prende la parola il Consigliere **Andaloro**, il quale rappresenta di non essere infastidito dal fatto che un collega di dilunga nel proprio intervento sforando il limite di tempo prestabilito di 5 minuti, visto che da sempre si è ritenuto che l'aula è il luogo dove esercitare la politica.

Il Presidente introduce l'unico punto iscritto all'O.d.g. avente per oggetto "***Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175. Approvazione"***.

Interviene il Consigliere **Italiano Lorenzo** per rappresentare l'assenza in aula dell'amministrazione e degli uffici che hanno redatto la proposta di delibera.
Ritiene che vi sia una mancanza di rispetto nei confronti del civico consesso.
Chiede al Presidente se sono stati regolarmente invitati.

Il **Presidente** rappresenta che la convocazione del Consiglio Comunale viene trasmessa a tutta l'amministrazione e ai dirigenti.

Alle ore 19:55 si allontana il Consigliere Maisano. **Presenti 18.**

Si procede con la lettura integrale della proposta di delibera e dei relativi pareri.
Viene data lettura inoltre del verbale della 1° Commissione Consiliare datata 19 maggio 2023.

I documenti di cui sopra vengono allegati al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Prende la parola il Consigliere **Italiano Lorenzo**, il quale, nell'evidenziare l'assenza del proponente della delibera che si sta discutendo e nutrendo dei dubbi in merito all'argomento incluso un eventuale aumento dell'impegno economico rispetto agli anni passati, annuncia di abbandonare l'aula unitamente al Consigliere Crisafulli.
Chiede se in riferimento all'argomento in questione è previsto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il **Presidente** dà atto che agli atti non è presente il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle ore 20:12 entra in aula il Consigliere Foti. **Presenti 19.**
Alle ore 20:15 si allontanano i Consiglieri Crisafulli, Italiano L. e Andaloro. **Presenti 16.**

Non essendovi ulteriori interventi il **Presidente** pone ai voti la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "***Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175. Approvazione";***
VISTO che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 16;
CON VOTI 15 FAVOREVOLI ed **1 ASTENUTO** (Foti) espressi in forma palese

D E L I B E R A

Di **APPROVARE** la proposta di deliberazione avente per oggetto: "***Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175. Approvazione"***, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

Il **Presidente** pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente del Consiglio;
Visto l'art.12 della L.R. n. 41/1991 e succ.mod. ed int.;
CON VOTI 15 FAVOREVOLI ed **1 ASTENUTO** (Foti) espressi in forma palese

D E L I B E R A

di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

*Non essendovi ulteriori punti da trattare il **Presidente** chiude la seduta alle ore 20:18.*

COMUNE DI MILAZZO
2° SETTORE FINANZE

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 8 del 15/05/2023

Il Proponente

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:
"*1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. .....*
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

ATTESO che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2021;

RICHIAMATE:
- la deliberazione di consiglio comunale n.109 del 20/12/2018 con la quale il Comune di Milazzo ha provveduto alla revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;

-la deliberazione di consiglio comunale n.86 del 17/06/2021 con la quale è stata approvata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 comma 1 del TUSP al 310/12/2019;
- la deliberazione di consiglio comunale n.7 del 03/03/2022 con la quale è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2020 ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
    a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
    b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
    d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
    e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
    f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Milazzo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli *ex* art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

RILEVATO CHE l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art.42, c.2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 ed art. 10 T.U.S.P.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

1. di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2021** delle società in cui il Comune di Milazzo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato B);
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, lì 15/05/2023

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Dirigente del 2° Settore

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, lì 15/05/2023

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Dirigente del 2° Settore

Allegato A)

COMUNE DI MILAZZO

***PROVINCIA DI* MESSINA**

Relazione tecnica

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.- T.U.S.P.)

Indice generale

1. INTRODUZIONE .....
2. OBIETTIVI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
3. IL NUOVO QUADRO NORMATIVO.....

   3.1 LE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO I PROCESSI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE.

   3.2 TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONI AMMESSE DALLA LEGGE

   3.3 ULTERIORI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

4. IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

   4.1 VISIONE DI SINTESI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

5. ANALISI DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);

- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);

- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);

- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);

- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);

- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house*" (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);

- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);

- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 109 del 20/12/2018 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (*diretta/indiretta*)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
ATO ME 2 S.p.A in liquidazione	Diretta	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale	14,02%	L'Amministrazione deve mantenere la partecipazione in quanto la società ATO ME 2 è stata costituita e posta in liquidazione per legge (L.R.9/2010).
GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC.CONS. A R.L.	Diretta	Progettazione per lo sviluppo sostenibile dell'area di pesca.	5,95%	Considerato che l'attività svolta dalla società si concretizza nella gestione dei fondi europei della pesca per lo sviluppo sostenibile delle aree di pesca della costa mediterranea e che il T.U.S.P. all'art. 4, comma 6 stabilisce che "é fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013" e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014" relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; pertanto, si ritiene di mantenere la partecipazione.
S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC.CONS. S.p.A	Diretta	Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	6,64%	La società rientra nella categoria delle società che producono un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P.

GAL TIRRENO EOLIE SOC. CONS. A R.L	Diretta	Elaborare il piano di azione locale per la definizione della strategia di sviluppo locale	1,95%	Considerato che l'attività svolta dal Gal Tirreno Eolie si concretizza nella gestione dei contributi finanziari erogati dall'Unione Europea e dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia elaborando Piani di azione locali propulsori di cambiamento nell'ambito della sfera pubblica locale, del mondo imprenditoriale e dalla collettività affermando modelli locali di sviluppo orientati alla valorizzazione delle risorse e delle opportunità presenti nel territorio, pertanto, l'Amministrazione ritiene di mantenere la partecipazione.
CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA CAPO MILAZZO	Diretta	Gestire l'"Area Marina Protetta Capo Milazzo", istituita con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 maggio 2018.	50%	Considerato che l'attività svolta dal Consorzio sono necessarie al perseguimento delle finalità dell'Area Marina Protetta previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dal decreto istitutivo del 21 ottobre 2002, si ritiene, pertanto, di mantenere la partecipazione.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Cessione/Alienazione quote	**SO.GE.PAT. S.r.l**	0,25%	Nel 2020 è stata convocata un'assemblea straordinaria dal notaio per aumentare il capitale sociale a seguito delle perdite della società. Non pervenendo da parte del Comune di Milazzo alcuna adesione, la partecipazione è stata dismessa.
	CENTRO MERCANTILE SICILIA S.p.A	1,94%	Nessuna
Liquidazione			
Fusione/Incorporazione			

2. OBIETTIVI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il piano di razionalizzazione, di cui questo documento costituisce relazione tecnica di approfondimento, definisce il percorso che il Comune di Milazzo intende intraprendere per riorganizzare le proprie partecipazioni societarie.

Il piano illustra, per ciascuna delle società partecipate dal Comune di Milazzo, le scelte che lo stesso intende intraprendere secondo una logica finalizzata alla continuità dei servizi gestiti dalle stesse, all'efficientamento della gestione e alla tutela della finanza pubblica.

3. IL NUOVO QUADRO NORMATIVO

3.1 – Le disposizioni che regolano i processi di razionalizzazione delle società partecipate.

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con Decreto Legislativo 19 agosto 2016, così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n. 100 "Decreto correttivo" all'art.20 comma 1 stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

3.2 – Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di:

a) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi,
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di programma fra amministrazioni pubbliche,
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato,
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

3. 3 – Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art.4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

a) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
b) società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
c) società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
d) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

4. Il piano di razionalizzazione

4.1 Visione di sintesi del piano di razionalizzazione

Di seguito si riporta lo schema riepilogativo che illustra le scelte che il Comune intende attuare ai fini di razionalizzare il sistema delle proprie partecipazioni societarie in linea con quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 agosto 2016, così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n. 100

Società	Tipologia e misura partecipazione	Servizio gestito	Scelta adottata
CENTRO MERCANTILE SICILIA S.p.A	Diretta al 1,94%	Gestione del centro mercantile	Dismissione della partecipazione
ATO ME 2 S.p.A in liquidazione	Diretta al 14,02%	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale	Mantenimento della partecipazione
GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC.CONS.AR.L	Diretta al 5,95%	Progettazione per lo sviluppo sostenibile dell'area pesca	Mantenimento della partecipazione
S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC.CONS. S.p.A	Diretta al 6,64%	Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	Mantenimento della partecipazione
GAL TIRRENO EOLIE SOC.CONS. A R.L.	Diretta al 1,95%	Elaborare il piano di azione locale per la definizione della strategia di sviluppo locale	Mantenimento della partecipazione
CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA CAPO MILAZZO	Diretta al 50%	Gestione dell'Area Marina Protetta Capo Milazzo	Mantenimento della partecipazione

5 Analisi delle singole partecipazioni

CENTRO MERCANTILE SICILIA S.p.A

Dati identificativi:
Codice fiscale: 02623070832
Anno di Costituzione: 2001
Oggetto dell'attività: Gestione del centro mercantile
Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 1,94%
Numero dipendenti: 2
Numero amministratori: 3
Numero componenti organo di controllo: 3
Fatturato ultimo triennio: € 749.206,00 (2021) € 694.259,00 (2020); €646.909 (2019);
Risultato d'esercizio: € -34.768,00 (2021) -35.948,00 (2020); €-20.368,00 (2019);
Qualificazione: Il Centro Mercantile Sicilia di Milazzo è una struttura con spazi idonei al deposito e allo stoccaggio di merci e con infrastrutture utili per una avanzata gestione logistica della distribuzione essendo in un punto di snodo tra porto, scalo ferroviario e autostradale di Milazzo.
Misure di razionalizzazione:
Non essendo l'attività del CENTRO MERCANTILE SICIALIA S.p.A strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionale del Comune di Milazzo, il T.U.S.P all'art. 4 comma 1 ne vieta il mantenimento.

Per tale motivo e in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con delibera n. 109 del 20/12/2018 "Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lsg.19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipate possedute – individuazione partecipazioni da alienare", e n.30 del 12/05/2020 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 comma 1 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) l'Amministrazione dovrà procedere, nelle forme di legge, alla dismissione della proprie azioni.

ATO ME 2 S.p.A in liquidazione

Dati identificativi

Codice fiscale: 02683040832
Anno di Costituzione: 2002
Oggetto dell'attività: Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale
Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 14,02%
Numero dipendenti:
Numero amministratori:
Numero componenti organo di controllo
Compenso amministratore:
Fatturato ultimo triennio:
Risultato d'esercizio:

Qualificazione: Società a totale partecipazione pubblica locale ai sensi dell'art.22 della legge 8 giugno 1990 n.142 come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991 n.48, e successive modifiche ed integrazioni che ha come oggetto sociale la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale nel territorio dell'A.T.O. ME 2 Messina.

Misure di razionalizzazione

Non è stato possibile reperire le informazioni necessarie per il piano di razionalizzazione in quanto tutte le richieste inviate non sono state accolte e sono tornate indietro essendo la società inattiva.

Nonostante ciò e in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con delibera n. 109 del 20/12/2018 "Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lsg.19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipate possedute – individuazione partecipazioni da alienare", e n. 30 del 12/05/2020 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 comma 1 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), l'Amministrazione deve mantenere la partecipazione in quanto la società ATO ME 2 è stata costituita e posta in liquidazione per legge (L.R.9/2010).

GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC.CONS.A R.L.

Dati identificativi

Codice fiscale: 032421150831
Anno di Costituzione: 2013
Oggetto dell'attività: Progettazione per lo sviluppo sostenibile dell'area di pesca.
Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 5,95%
Numero dipendenti: 0
Numero amministratori: 11
Numero componenti organo di controllo: nessuno
Compenso amministratore: nessuno
Fatturato ultimo triennio: 17.500 (2021); 3,00 (2020); 1.500,00 (2019),
Risultato d'esercizio: -1.301,00 (2021) -1.360,00 (2020); -101,00 (2019);

Qualificazione: Il Gruppo di Azione Costiera "Golfo di Patti" nasce allo scopo di intercettare ed usufruire delle risorse offerte dal Fondo Europeo della Pesca, finalizzate a rafforzare la competitività delle zone di pesca, a ristrutturare, orientare e promuovere le attività economiche del

settore aggiungendo valore ai prodotti ittici, e sostenere la piccola pesca e il turismo a favore delle comunità che vivono prevalentemente di questa economia.
Ne fanno parte i Comuni di Patti (capofila), Gioiosa Marea, Oliveri, Falcone, Furnari, Terme Vigliatore, Barcellona, Milazzo, la Provincia Regionale di Messina, il Consorzio di Ripopolamento Ittico Golfo di Patti, e diversi partner privati.

Misure di razionalizzazione

Considerato che l'attività svolta dal Gruppo di Azione Costiera "Golfo di Patti" si concretizza nella gestione dei fondi europei della pesca per lo sviluppo sostenibile delle aree di pesca della costa mediterranea e che il T.U.S.P. all'art. 4, comma 6 stabilisce che "é fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013" e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014" relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
pertanto, in conformità anche a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con delibera n. 109 del 20/12/2018 "Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lsg.19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipate possedute – individuazione partecipazioni da alienare", e n.30 del 12/05/2020 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 comma 1 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) l'Amministrazione ritiene di mantenere la partecipazione.

S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC.CONS.S.p.A

Dati identificativi

Codice fiscale: 03281470835
Anno di Costituzione: 2013
Oggetto dell'attività: Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 6,64%
Numero dipendenti: 11
Numero amministratori: 5
Numero componenti organo di controllo:3
Compenso amministratore: 0
Compenso organo di controllo: € 7.800,00
Fatturato ultimo triennio: 1.043.232,00 (2021) 881.195,00 (2020); 629.514,00 (2019);
Risultato d'esercizio: 9.234,00 (2021); 2.190,00 (2020); 1.930,00 (2019);
Qualificazione: Trattasi di società che esercita le funzioni previste negli artt. n. 200, 202 e 203 del decreto legislativo del 3 Aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/10 e con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. n. 9/10, nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 11 – Messina Provincia - individuato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 luglio 2012, n. 531.

Misure di razionalizzazione

Considerato che il T.U.S.P. all'art. 2, comma 1, lettera h), definisce i servizi di interesse generale: "Le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo o e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale".
Poiché la società in esame gestisce servizi pienamente coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente e soprattutto conformi al dettato normativo in materia di servizi di interesse generale, l'Amministrazione, in conformità anche a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con delibera

n. 109 del 20/12/2018 "Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lsg.19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipate possedute – individuazione partecipazioni da alienare", e n.30 del 12/05/2020 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 comma 1 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), l'Amministrazione ritiene di mantenere la partecipazione.

GAL TIRRENO EOLIE SOC.CONS. A R.L.

Dati identificativi:

Codice fiscale: 03431980832

Anno di Costituzione: 2016

Oggetto dell'attività: Elaborare il piano di azione locale per la definizione della strategia di sviluppo locale

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 1,95%

Numero dipendenti: 4

Numero amministratori: 9

Numero componenti organo di controllo 0

Compenso amministratore: 0,00

Fatturato ultimo triennio: 170.739,00 (2021); 212.484,00 (2020); 155.650,00 (2019);

Risultato d'esercizio; -533,00 (2021) -1.203,00 (2020); 0,00 (2019);

Qualificazione: La società è stata costituita allo scopo di dare attuazione del Piano di Azione "Locale (P.A.L.) "GAL TIRRENO EOLIE" definendo la separazione delle funzioni e della gestione del "PSR 2014/2020 Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale L.E.A.D.E.R e sottomisure 19.2 e 19.4.

In particolare, il GAL si propone di promuovere lo sviluppo sostenibile e durevole delle zone rurali partecipando attivamente a programmi comunitari, nazionali, regionali, promuovendo azioni nei settori dello sviluppo rurale, del turismo rurale, delle piccole imprese, dell'artigianato e dei servizi sociali, della tutela e miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita e, infine, della diversificazione della economia rurale.

Misure di razionalizzazione

Considerato che l'attività svolta dal Gal Tirreno Eolie si concretizza nella gestione dei contributi finanziari erogati dall'Unione Europea e dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia elaborando Piani di azione locali propulsori di cambiamento nell'ambito della sfera pubblica locale, del mondo imprenditoriale e dalla collettività affermando modelli locali di sviluppo orientati alla valorizzazione delle risorse e delle opportunità presenti nel territorio, pertanto, in conformità anche a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con delibera n. 109 del 20/12/2018 "Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lsg.19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipate possedute – individuazione partecipazioni da alienare", e n.30 del 12/05/2020 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 comma 1 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) l'Amministrazione ritiene di mantenere la partecipazione. La società è stata costituita nel 2016 con determina n.90 del 28/09/2016 e perciò non ha ancora svolto alcuna attività istituzionale se non le procedure di costituzione e gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa societaria pertanto l'Amministrazione ritiene di mantenere la partecipazione.

CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA CAPO MILAZZO

Dati identificativi:

Codice fiscale: 03580370835

Anno di Costituzione: 2019

Oggetto dell'attività: Gestire l'"Area Marina Protetta Capo Milazzo", istituita con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 maggio 2018.

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 50%
Numero dipendenti: 0
Numero amministratori: 1
Numero componenti organo di controllo 1
Compenso amministratore: 0,00
Fatturato ultimo triennio: 137.857,00 (2021); 85.027 (2020); 0,00 (2019);
Risultato d'esercizio: 20,00 (2021) 311,00 (2020); 4.447,85 (2019)
Qualificazione: La società è stata costituita allo scopo di:
a) tutelare e valorizzare le caratteristiche ambientali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti a livello regionale, nazionale e comunitario, anche attraverso interventi di recupero ambientale;
b) promuovere l'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;
c) realizzare programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
d) promuovere lo sviluppo sostenibile dell'area, anche privilegiando le attività ecocompatibili locali, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo responsabile ed alla fruizione delle categorie socialmente sensibili;
e) realizzare politiche di sistema con le altre aree naturali protette e lo scambio di esperienze.
Misure di razionalizzazione
Considerato che l'attività svolta dal Consorzio sono necessarie al perseguimento delle finalità dell'Area Marina Protetta previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dal decreto istitutivo del 21 ottobre 2002, si ritiene, pertanto, di mantenere la partecipazione.

CONCLUSIONI
Le scelte effettuate in sede di revisione straordinaria vengono confermate in questa sede, pertanto, la situazione attuale rimane invariata rispetto agli anni precedenti.

CITTA' DI MILAZZO

Verbale della I Commissione Consiliare

L'anno 2023, giorno 19 del mese di maggio, alle ore 11,00 si è riunita la I Commissione Consiliare, convocata con nota prot. n. 233/UP/40608 del 17/05/2023, dal Presidente Valentina Cocuzza, trasmessa ai componenti e alle figure interessate.

Funge da segretario il Dott. Giuseppe Spoto.

	PRESENTI	ASSENTI
ANDALORO ALESSIO	X esce 11,15	entra 11,53 esce 12,00
BAGLI MASSIMO	X	esce 12,00
COCUZZA VALENTINA	X	
ITALIANO ANTONINO	X	esce 11,35
ITALIANO LORENZO	X entra 11,20 esce 11,45	entra 12,05 esce 12,10
PIRAINO ROSARIO	X	
RUSSO LYDIA		X
SARAO' SANTI MICHELE	X entra 11,25	

E', altresì, presente il capogruppo Maria Magliarditi.

Gli argomenti posti all'o. d. g. sono i seguenti:

1. Lettura verbale precedente;

2. Imposta di soggiorno: Approvazione modifica regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo.

Comune di Milazzo protocollo in partenza n. 0042610 del 24-05-2023

3. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175: Approvazione;

4. Varie ed eventuali.

Alle ore 11,10 il Presidente della I commissione Valentina Cocuzza apre la seduta e chiama l'appello: Andaloro Alessio, Italiano Antonino, Cocuzza Valentina, Bagli Massimo, Piraino Rosario, Magliarditi Maria (Capogruppo) presenti. Italiano Lorenzo, Saraò Santi Michele, Russo Lydia assenti.

Si continuano i lavori e si legge il verbale della seduta precedente.

Alle 11,15 esce dall'aula il componente Andaloro Alessio.

Il verbale viene messo ai voti e viene approvato all'unanimità di presenti.

Successivamente si passa al punto n. 2 posto all'o.d.g. avente per titolo: "Imposta di soggiorno: Approvazione modifica regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo". Viene contattata telefonicamente la Dott.ssa Locantro, la quale riferisce che i pareri all'emendamento sull'imposta di soggiorno non sono ancora pronti, per cui il Presidente, di comune accordo con i componenti della commissione, rinvia il punto a data da destinarsi.

Alle 11,20 entra in aula il componente Italiano Lorenzo.

Quindi si passa al punto n. 3 dell'o.d.g. avente per titolo: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175: Approvazione" e viene letta la nota di accompagnamento alla delibera della Dott.ssa Locantro con la quale si rappresenta l'urgenza per l'approvazione della stessa. Successivamente il segretario legge la proposta di delibera ed i pareri favorevoli sia tecnico che contabile.

Alle 11,53 entra in aula il componente Andaloro Alessio.

Alle 12,05 entra in aula il componente Italiano Lorenzo.

Alle 12,10 esce dall'aula il componente Lorenzo Italiano.

Il Presidente mette ai voti la proposta di delibera inserita al punto n. 3 dell'o.d.g. avente per titolo: " Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175: Approvazione". Tutti favorevoli tranne Andaloro Alessio che si astiene. Proposta approvata.

Ultimata questa fase, il Presidente, di comune accordo con i presenti, chiude la seduta alle ore 12,15 e la rinvia a mercoledì 24 maggio alle ore 10,00.

Il Segretario

COMUNE DI MILAZZO ★ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ★

Il Presidente della I Commissione Consiliare

Comune di Milazzo protocollo in partenza n. 0042610 del 24-05-2023

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
ALESSANDRO OLIVA

Il Vice Segretario Generale
FRANCESCA SANTANGELO

Il Consigliere Anziano
ROSARIO PIRAINO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 24/05/2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, lì _____

Il Segretario Generale
_____

L'addetto all'Albo
_____

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- ☐ **il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).**
- ☐ **il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).**

Dalla Residenza Comunale, lì _____

Il Segretario Generale
_____

La presente deliberazione è copia conforme all'originale. Milazzo, lì _____ Il Segretario Generale _____	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____. Milazzo, lì _____ Il Responsabile dell'U.O. _____